



**Comune di LIERNA
Provincia di Lecco**

**BANDO PER IL RILASCIO DI N. 1 AUTORIZZAZIONE
PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
PUBBLICO NON DI LINEA A MEZZO DI UNITA' DI
NAVIGAZIONE.**

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 02.10.2025

BANDO PER IL RILASCIO DI UNA AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA A MEZZO UNITA' DI NAVIGAZIONE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la legge 15 gennaio 1992, n. 21 e s.m.i.

Viste le leggi regionali n. 11/2009 e n. 6/2012;

Vista la Delibera di Giunta regionale n. X/4209/2016;

Visto il Decreto Deliberativo del Presidente della Provincia d'intesa con il Direttore Generale n. 33 del 2 maggio 2017;

Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei servizi di trasporto pubblico non di linea a mezzo di unità di navigazione;

RENDE NOTO

che é indetto un bando di pubblico concorso per il rilascio di una autorizzazione per l'esercizio del servizio di trasporto pubblico non di linea di noleggio con conducente a mezzo di natanti.

ART. 1 - DISCIPLINA DEL SERVIZIO

1. Il presente bando è relativo all'autorizzazione per il servizio di trasporto pubblico non di linea di noleggio con conducente a mezzo natanti. Ai sensi della L. 15 gennaio 1992, n. 21 sono definiti servizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta. Il servizio pubblico non di linea a mezzo di unità di navigazione di cui al presente bando fa riferimento al servizio di noleggio con conducente previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera b) e dall'articolo 3 della Legge n. 21/1992. Il servizio dovrà effettuarsi con un natante e dovrà essere rivolto all'utenza specifica che avanza apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio presso una rimessa o un pontile di imbarco e sbarco sito in Comune di LIERNA, presso il quale il natante staziona. Il corrispettivo del trasporto è direttamente concordato tra l'utenza e il vettore; il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali; la prestazione del servizio non è obbligatoria. L'inizio e il termine di ogni singolo servizio devono avvenire presso le rimesse o i pontili di attracco siti nel territorio del Comune di Lierna, mentre l'imbarco e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche nelle acque di competenza di altri Comuni; l'inizio di un nuovo servizio può avvenire senza il rientro in rimessa, quando sul foglio di servizio sono registrate, sin dalla partenza dalla rimessa o dal pontile di attracco, più prenotazioni di servizio oltre la prima, con partenza o arrivo all'interno della Provincia di Lecco o di Como.

2. Per "natante" si intende ogni costruzione di qualunque tipo con qualunque mezzo di propulsione, destinata alla navigazione per il trasporto pubblico di persone e iscritta nel registro per servizio pubblico non di linea tenuto dall'AUTORITA' DI BACINO DEL LARIO E DEI LAGHI MINORI.

ART. 2 - REQUISITI

1. L'autorizzazione di cui trattasi può essere rilasciata a soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) Requisiti personali:

I. essere cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea o di uno Stato aderente all'Accordo SEE o di altro Stato purché in possesso di regolare permesso di soggiorno ai sensi della normativa vigente, residente in un Comune italiano;

II. aver raggiunto la maggiore età;

b) Idoneità morale:

I. non aver riportato una o più condanne, definitive, a pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente superiore a due anni per reati non colposi o per reati che comportino l'interdizione dalla professione, salvi i casi di riabilitazione o altro atto avente valenza riabilitativa;

II. non aver subito provvedimenti adottati ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011;

III. non risultare sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla normativa vigente per i delitti di cui al punto precedente;

IV. non essere stato dichiarato fallito, fatta salva la cessazione degli effetti del fallimento, ai sensi dell'articolo 120 del R.D. n. 267/1942;

c) Idoneità fisica:

I. essere in possesso dell'idoneità fisica all'espletamento del servizio, certificata dal competente servizio ASST o dal Medico del lavoro a ciò abilitato (ovvero certificato di idoneità alla mansione e non certificato di buona salute rilasciato dal medico di base);

d) Idoneità professionale:

I. essere iscritto alla Sezione del ruolo provinciale dei conducenti di natanti adibiti a servizio pubblico non di linea, istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia di LECCO, ai sensi dell'articolo 25, comma 2-bis, della Legge regionale n. 6/2012;

II. essere in possesso dei titoli professionali necessari all'esercizio del servizio di cui al presente bando ai sensi del DM 05/02/1986 "Composizione e forza minima degli equipaggi delle navi addette alla navigazione sulle vie navigabili interne", in relazione alla stazza del natante da destinare al servizio;

III. non avere trasferito altra autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente mediante natante nei 5 anni antecedenti la presentazione della domanda;

IV. non essere incorso, nei 5 anni antecedenti la presentazione della domanda, in provvedimenti di revoca o di decadenza di precedente licenza o autorizzazione disposti dal Comune nel quale la domanda è stata presentata;

V. non svolgere, in via prevalente o con carattere di continuità e professionalità, altra attività lavorativa;

e) Requisiti organizzativi:

I. avere la proprietà o disponibilità ai sensi dell'articolo 8 della Legge 21/1992 del natante, da gestire nelle forme giuridiche previste dall'articolo 7 della medesima legge;

II. avere la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, ovvero impegnarsi formalmente all'acquisizione, in caso di assegnazione dell'autorizzazione, di una sede o rimessa o pontile di attracco nel territorio del Comune; in particolare: disponibilità dello spazio acqueo, per l'ormeggio non operativo nel Comune e di uno o più pontili di attracco, attestata da specifico atto di concessione o contratto di ormeggio;

III. aver stipulato, prima dell'avvio del servizio, regolare polizza di assicurazione relativa al natante per la responsabilità civile e contro i rischi per danni a persone, animali o cose trasportate e polizza di copertura globale per le persone trasportate e l'equipaggio secondo le vigenti disposizioni di legge in materia.

2. L'accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso e per l'assegnazione dell'autorizzazione determina la non ammissione al concorso o, in qualunque tempo, la decadenza dell'assegnazione stessa.

3. Nel caso di disponibilità due autorizzazioni, ogni domanda di partecipazione dà diritto a concorrere al rilascio di una sola autorizzazione.

ART. 3 - MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE

1. L'autorizzazione è valida per un singolo natante; è fatto divieto di cumulare autorizzazioni al servizio pubblico di linea sul medesimo natante, anche se rilasciate da Comuni diversi.
2. Sono ammessi in capo ad un medesimo soggetto il cumulo di autorizzazioni di noleggio con conducente, nonché il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente esercitati con natanti (articolo 8, comma 2, Legge 15 gennaio 1992, n. 21).

ART. 4 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Coloro che intendono partecipare al bando dovranno far pervenire apposita domanda, in bollo da € 16,00, con firma non autenticata, da trasmettere entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 14.11.2025:
 - a) in busta chiusa recante la dicitura "Bando di pubblico concorso per il rilascio di n. 1 autorizzazione per l'esercizio del servizio di trasporto pubblico non di linea di noleggio con conducente effettuato con natanti del Comune di LIERNA", all'Ufficio Protocollo del Comune di LIERNA, con sede in via Parodi, 33 cap. 23827;
 - b) in alternativa, mediante via telematica, avente ad oggetto la medesima dicitura di cui al punto precedente, all'indirizzo PEC comune.lierna@pec.comune.lierna.lc.it.
2. Le domande possono essere fatte pervenire sia a mezzo postale che con consegna a mano, oltre che con posta elettronica certificata. L'Amministrazione non valuterà le domande pervenute prima della pubblicazione del presente bando. In caso di trasmissione attraverso il servizio postale, faranno fede esclusivamente l'ora e la data di arrivo al Protocollo del Comune. La trasmissione avviene ad esclusivo rischio del mittente, pertanto per le buste che non siano pervenute al Protocollo o siano pervenute in ritardo non saranno ammessi reclami.
3. Il Comune non assume alcuna responsabilità per l'eventuale dispersione delle comunicazioni dipendenti dalla errata o inesatta indicazione del recapito da parte dei concorrenti oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambio di indirizzo indicato nella domanda da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali o errori comunque imputabili al concorrente, a fatto di terzi, a caso fortuito o a cause di forza maggiore.
4. Nella domanda, da compilarsi a pena di esclusione secondo il modello allegato al presente bando, sono indicati:
 - a) cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale e residenza anagrafica oppure, in caso di richiedente persona giuridica, ragione e sede sociale, codice fiscale e partita IVA e generalità del legale rappresentante;
 - b) il recapito e l'eventuale indirizzo di posta elettronica certificata ove far pervenire le comunicazioni relative al presente bando. Qualora sia indicato un indirizzo di posta elettronica certificata, questo sarà utilizzato dall'Amministrazione per tutte le comunicazioni, con valore di notifica;
 - c) dichiarazione, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, e consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76, di essere in possesso dei seguenti requisiti necessari per l'ammissione alla procedura di assegnazione e per il successivo rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di trasporto pubblico non di linea di noleggio con conducente mediante natanti nel Comune di LIERNA:
 - 1) essere cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea o di uno Stato aderente all'Accordo SEE o di altro Stato purché in possesso di regolare permesso di soggiorno ai sensi della normativa vigente, residente in un Comune italiano;

- 2) aver raggiunto la maggiore età;
 - 3) essere iscritto alla Sezione del ruolo provinciale dei conducenti di natanti adibiti a servizio pubblico non di linea, istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia di LECCO, ai sensi dell'articolo 25, comma 2-bis, della Legge regionale n. 6/2012;
 - 4) non aver riportato una o più condanne, definitive, a pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente superiore a due anni per reati non colposi o per reati che comportino l'interdizione dalla professione, salvi i casi di riabilitazione o altro atto avente valenza riabilitativa;
 - 5) non aver subito provvedimenti adottati ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011;
 - 6) non risultare sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla normativa vigente per i delitti di cui al punto precedente;
 - 7) non essere stato dichiarato fallito, fatta salva la cessazione degli effetti del fallimento, ai sensi dell'articolo 120 del R.D. n. 267/1942;
 - 8) essere in possesso dell'idoneità fisica all'espletamento del servizio, certificata dal competente servizio ASST o dal Medico del lavoro a ciò abilitato;
 - 9) essere in possesso del titolo professionale necessario all'esercizio del servizio di cui al presente bando ai sensi del DM 05/02/1986 "Composizione e forza minima degli equipaggi delle navi addette alla navigazione sulle vie navigabili interne", in relazione alla stazza del natante da destinare al servizio;
 - 10) non avere trasferito altra autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente mediante natante nei 5 anni antecedenti la presentazione della domanda;
 - 11) non essere incorso, nei 5 anni antecedenti la presentazione della domanda, in provvedimenti di revoca o di decadenza di precedente licenza o autorizzazione disposti dal Comune nel quale la domanda è stata presentata;
 - 12) non svolgere, in via prevalente o con carattere di continuità e professionalità, altra attività lavorativa;
 - 13) essere proprietario o avere disponibilità ai sensi dell'articolo 8 della Legge 21/1992 del natante, da gestire nelle forme giuridiche previste dall'articolo 7 della medesima legge, ovvero dichiarazione di impegno a conseguire la proprietà o la disponibilità del natante da destinare allo svolgimento del servizio entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di assegnazione dell'autorizzazione, a pena di esclusione dalla stessa. Rispetto allo stesso, il candidato dovrà specificarne la stazza e se risulterà idoneo al trasporto di persone a mobilità ridotta;
 - 14) avere la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede o rimessa o pontile di attracco nel territorio del Comune (in particolare: disponibilità dello spazio acqueo, per l'ormeggio non operativo nel Comune e di uno o più pontili di attracco, attestata da specifico atto di concessione o contratto di ormeggio), ovvero dichiarazione di impegno a procurarsi la disponibilità di idonea sede e di una rimessa o di un pontile di attracco nel territorio comunale di LIERNA entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di assegnazione dell'autorizzazione, a pena di esclusione dalla graduatoria;
 - 15) aver stipulato, ovvero dichiarazione di impegno a stipulare prima dell'avvio del servizio, regolare polizza di assicurazione relativa al natante per la responsabilità civile e contro i rischi per danni a persone, animali o cose trasportate e polizza di copertura globale per le persone trasportate e l'equipaggio secondo le vigenti disposizioni di legge in materia;
- d) dichiarazione, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, e consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76:
- 1) di non avere ottenuto né richiesto, per il medesimo natante, altra autorizzazione all'esercizio di analogo servizio presso altro Comune;
 - 2) di impegnarsi a non svolgere, in via prevalente o con carattere di continuità e professionalità, altra attività lavorativa;

- 3) della forma giuridica, tra quelle indicate all'articolo 7 della Legge 21/1992, con la quale si intende esercitare l'attività oggetto di autorizzazione;
 - 4) del periodo di anzianità lavorativa maturata nell'esercizio di servizio di noleggio con conducente o altri servizi commerciali nel settore nautico;
 - 5) del periodo dell'anno in cui il servizio, laddove autorizzato, sarà effettuato;
 - 6) del termine entro il quale il richiedente si impegna ad iniziare il servizio, a partire dalla data di comunicazione dell'eventuale assegnazione;
 - 7) della conoscenza di una o più lingue straniere;
 - 8) di numero e qualifica del personale che intende adibire al servizio;
 - 9) di accettare le condizioni e le prescrizioni per l'esecuzione del servizio fissate dal Regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 29/04/2025;
 - 10) dichiarazione di disponibilità alla manutenzione ordinaria del pontile pubblico comunale di attracco e sbarco e/o assunzione di obbligo unilaterale e irrevocabile all'accollo di spese per progettazione e realizzazione eventuali modifiche strutturali del pontile pubblico comunale di attracco e sbarco funzionali all'imbarco e sbarco di passeggeri mediante il natante impiegato.
5. Alla domanda sono allegati, a pena di esclusione, i seguenti documenti nelle forme previste dalla legge:
- a) copia in carta semplice di valido documento di riconoscimento (ambo i lati);
 - b) dichiarazione ai sensi del d.P.R. 445/2000 attestante l'iscrizione al "ruolo provinciale conducenti servizi pubblici non di linea", sezione "conducenti con natanti";
 - c) certificato in originale in corso di validità che attesta l'idoneità fisica per il servizio richiesto;
 - d) in caso di dichiarazione di conoscenza di lingue straniere, certificati di frequenza/dichiarazioni ai sensi del d.P.R. 445/2000 relativi ai corsi frequentati e/o alle certificazioni di conoscenza della lingua in possesso del candidato.
6. Alla domanda deve, inoltre, essere allegata tutta la documentazione utile e necessaria per la valutazione dei titoli e per la formazione della graduatoria, tenuti presenti i criteri stabiliti dal presente atto.
7. L'Amministrazione effettua idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 71 del DPR 445/2000. Qualora dai controlli svolti dall'ufficio competente risultasse non veritiera anche solo una delle dichiarazioni sottoscritte con la domanda, il concorrente sarà escluso dal concorso o dalla graduatoria eventualmente già formulata.

ART 5 - ESCLUSIONI E REGOLARIZZAZIONI

1. L'ufficio comunale competente valuta la regolarità della domanda di partecipazione e redige l'elenco dei candidati ammessi e degli esclusi che viene approvato dall'organo comunale competente entro 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza della presentazione delle domande, dando personale comunicazione agli esclusi.
2. Sono escluse, senza che sia necessaria l'apertura del plico di invio, le domande:
 - a) pervenute prima della pubblicazione del presente bando;
 - b) pervenute dopo il termine perentorio già precisato, indipendentemente dalla data del timbro postale di spedizione.
3. Sono escluse, dopo l'apertura del plico di invio, le domande:
 - a) mancanti della firma del titolare o corredate di dichiarazioni non debitamente sottoscritte;
 - b) carenti di una o più di una delle dichiarazioni richieste, ovvero con tali indicazioni errate, insufficienti, non pertinenti, non veritiere o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza dei requisiti per i quali sono prodotte;
 - c) dalle quali si evinca la mancanza di anche uno solo dei requisiti di ammissione;

d) mancanti degli allegati previsti.

4. In caso di ulteriori irregolarità formali relative alla domanda e ai suoi allegati, il concorrente verrà invitato ai sensi della Legge 241/1990 a mezzo opportuna comunicazione scritta a completare o a fornire chiarimenti in ordine ai documenti presentati entro un termine non superiore a 10 giorni dal ricevimento della documentazione, pena l'inammissibilità della domanda.

ART. 6 – ESAME DELLE DOMANDE

1. Per l'esame delle domande di assegnazione è istituita apposita commissione comunale di concorso ai sensi del vigente Regolamento comunale.

2. La data della riunione della Commissione nella quale verranno valutati i titoli è comunicata agli interessati con idoneo preavviso all'indirizzo di posta elettronica certificata od ordinaria dichiarato dal richiedente.

3. La Commissione, una volta valutati i titoli, redige entro 15 (quindici) giorni la graduatoria di merito e la trasmette all'organo competente per la successiva approvazione, che deve avvenire entro i successivi 15 (quindici) giorni.

ART. 7 - TITOLI VALUTABILI E TITOLI DI PREFERENZA

1. La graduatoria tra i richiedenti è formata sulla base della valutazione dei seguenti criteri (punteggio massimo disponibile per la valutazione dei titoli: n. 45 punti):

a) caratteristiche dell'unità di navigazione da adibire al servizio (max n. 5 punti):

o Capienza dell'unità maggiore di n. 20 passeggeri = n. 3 punti;

o Capienza dell'unità maggiore di n. 30 passeggeri = n. 5 punti;

b) numero di anni di svolgimento di altri servizi commerciali nel settore nautico che prevedano il trasporto di persone, come attività principale o ausiliaria, quali ad esempio le attività di noleggio di natanti da diporto o di pescaturismo (max n. 5 punti):

o 6 mesi-2 anni = n. 1 punti;

o 3-5 anni = n. 2 punti;

o 6-10 anni = n. 3 punti;

o Più di 10 anni = n. 5 punti;

c) aver esercitato, come titolare della licenza o dell'autorizzazione oppure in qualità di sostituto alla guida o di collaboratore familiare, dipendente o socio di impresa di noleggio, di servizio pubblico non di linea o, se esercitati in uno stato dell'Unione Europea, servizi analoghi (max n. 5 punti):

o 6 mesi-2 anni = n. 1 punti;

o 3-5 anni = n. 2 punti;

o 6-10 anni = n. 3 punti;

o Più di 10 anni = n. 5 punti;

d) abilitazione al soccorso in acqua, con attestazione che certifica tale qualità (n. 5 punti);

e) anzianità di iscrizione nello specifico Ruolo dei conducenti della Provincia di Lecco (max n. 5 punti):

o 1-2 anni = n. 1 punti;

o 3-5 anni = n. 2 punti;

o 6-10 anni = n. 3 punti;

o Più di 10 anni = n. 5 punti;

f) periodo dell'anno in cui il servizio viene effettuato (max n. 3 punti):

o stagione primavera-estate = n. 1 punti;

o intero anno = n. 3 punti;

g) termini entro il quale il richiedente si impegna ad iniziare il servizio, a partire dalla data di comunicazione dell'eventuale assegnazione (max n. 5 punti):

- o entro n. 120 giorni = n. 1 punti;
- o entro n. 90 giorni = n. 3 punti;
- o entro n. 60 giorni = n. 5 punti;

h) conoscenza di una o più lingue straniere certificate (max n. 5 punti):

- o lingua inglese = n. 1 punti;
- o per ogni altra lingua straniera = n. 1 punti fino a max 4 punti;

i) disponibilità di unità di navigazione attrezzate per il trasporto disabili = n. 2 punti;

l) disponibilità a svolgere un monte ore annuale di servizi gratuiti su richiesta dell'Amministrazione comunale

- o 10 ore = n. 1 punto;
- o 20 ore = n. 2 punti;
- o 40 ore = n. 5 punti.

2. Il punteggio assegnato ad ogni candidato è costituito dalla somma dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.

3. A parità di punti, costituisce titolo preferenziale il punteggio di cui alla precedente lett. c) e, in caso di ulteriore parità, il punteggio di cui alla precedente lett. e). Quando anche quest'ultimo non rappresenti un utile elemento discriminatorio, si fa riferimento agli ulteriori punteggi nel seguente ordine: f), a), g), i), d), b), c) e h).

4. La graduatoria finale è approvata con determina del Responsabile dell'Area competente ed è affissa all'Albo pretorio online del Comune per almeno quindici giorni.

5. La graduatoria di cui sopra ha validità di n. 3 anni a decorrere dalla data di approvazione e sarà utilizzata, fino ad esaurimento, per l'assegnazione di altre autorizzazioni che si renderanno, per qualsiasi motivo, disponibili.

ART. 8 - FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE E RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il Comune, entro 10 (dieci) giorni dall'esecutività del provvedimento che approva la graduatoria, dà formale comunicazione ai candidati dell'esito del bando di pubblico concorso assegnando agli interessati i termini previsti nei precedenti articoli per la presentazione della seguente documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti, a pena di decadenza:

- a) copia autentica attestante la proprietà o la disponibilità ai sensi dell'articolo 8 della Legge 21/1992 del natante e relativa documentazione fotografica attestante l'eventuale idoneità al trasporto di passeggeri a mobilità ridotta;
- b) documentazione comprovante l'avvenuta iscrizione del natante da adibire al servizio al registro nautico per la categoria relativa al servizio oggetto di autorizzazione;
- c) valido certificato di navigabilità rilasciato per il natante oggetto di autorizzazione;
- d) documentazione comprovante l'avvenuta iscrizione presso la C.C.I.A.A. per l'esercizio dell'attività oggetto dell'autorizzazione (l'attività può essere esercitata in una delle forme di cui all'articolo 7 della Legge 21/1992) con indicazione della sede, all'interno del Comune di LIERNA, e dichiarazione della data di avvio dell'attività;
- e) disponibilità dello spazio acqueo, per l'ormeggio non operativo nel Comune di LIERNA, e di uno o più pontili di attracco, attestata da specifico atto di concessione o contratto di ormeggio;
- f) copia della polizza di assicurazione per responsabilità civile relativa al natante di cui all'autorizzazione, che preveda la copertura globale per eventuali danni alle persone trasportate e all'equipaggio;
- g) titoli professionali di navigazione obbligatoriamente previsti per la guida del natante secondo le vigenti disposizioni del Codice della Navigazione e delle normative vigenti;
- h) documentazione relativa all'assunzione, con regolare contratto, del personale eventualmente dipendente, del numero e con le mansioni indicati nella richiesta di ammissione al bando,

unitamente alle rispettive certificazioni di possesso degli specifici requisiti d'idoneità professionale, nonché le necessarie dichiarazioni relative alla regolarità contributiva e previdenziale.

2. Acquisita la documentazione di cui al punto precedente, il Comune di LIERNA provvede entro 15 (quindici) giorni al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di trasporto pubblico non di linea di noleggio con conducente a mezzo di unità di navigazione in base all'ordine della graduatoria, con atto del dirigente responsabile del procedimento.
3. In caso di rinuncia o di impossibilità al rilascio della autorizzazione a favore del vincitore a causa della mancata presentazione della documentazione richiesta da parte del vincitore o dell'insussistenza dei requisiti rilevabile dalla documentazione presentata, l'autorizzazione verrà rilasciata al s
4. successivo candidato in ordine di graduatoria, e così via fino all'esaurimento della stessa.
5. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione, il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 4 (quattro) mesi dal rilascio del titolo. Il termine è prorogabile una sola volta e per un periodo massimo di ulteriori 30 (trenta) giorni per comprovati impedimenti all'assunzione del servizio non imputabili al titolare stesso.

ART. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, si informa che i dati riferiti da coloro che presenteranno istanza di accesso al presente bando verranno utilizzati soltanto per le finalità connesse al procedimento di cui trattasi, non verranno diffusi a terzi e verranno trattati in modo da garantirne la riservatezza e la sicurezza.
2. I dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.
3. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Lierna, che può essere contattato ai seguenti riferimenti: tel. 0341 740108 – e-mail protocollo@comune.lierna.lc.it – PEC comune.lierna@pec.comune.lierna.lc.it. Il Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO) è Avv. Samantha Battiston dello Studio Legale Battiston con sede legale in Viale dello Stadio n. 68, 20013 Magenta (MI) Tel. 02/9791876 - Fax 02/97295991 - e-mail dpo@studiobattiston.eu - PEC samantha.battiston@milano.pecavvocati.it.

ART. 10 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto nel presente bando si rinvia al vigente Regolamento Comunale.
2. Il presente bando è pubblicato sull'Albo pretorio del Comune di LIERNA e sul sito web del Comune.
3. Il Comune si riserva, in qualsiasi caso, la facoltà di revocare il concorso o di prorogarne o sospenderne i termini.
4. Sono a totale carico dei soggetti titolari di autorizzazione all'esercizio dei servizi di noleggio con conducente tutti gli adempimenti, giuridici ed economici, nonché gli oneri fiscali ed ogni altra incombenza derivante dall'esercizio dell'attività oggetto dell'autorizzazione che non sia esplicitamente individuata dal vigente Regolamento, nonché tutte le spese, imposte e tasse derivanti dal presente bando e dal conseguente rilascio dell'autorizzazione.
5. Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione o risoluzione delle prestazioni previste, sarà preliminarmente oggetto di conciliazione tra le parti al fine di addivenire ad una composizione bonaria; in caso di inconciliabilità delle parti è escluso il ricorso all'arbitrato sia rituale che irrituale ed il foro competente per il ricorso giurisdizionale sarà quello di LECCO.